

Energy community: Modello regolatorio “virtuale” resiliente e a beneficio di tutti

*In consultazione i primi orientamenti di ARERA
sulla regolazione delle partite economiche relative
all'energia elettrica oggetto di autoconsumo collettivo
o di condivisione nell'ambito di comunità di energia rinnovabile*

di Alessandro Arena, Gervasio Ciaccia, Andrea Galliani – ARERA¹

Applicare un modello regolatorio “virtuale” flessibile, sostenibile e adattabile a ogni evoluzione del mercato di vendita al dettaglio, che consenta di estendere i benefici del consumo in sito a più soggetti possibili e che garantisca i diritti attualmente salvaguardati. Sono i principali contenuti delle prime soluzioni ipotizzate da ARERA in materia di autoconsumo collettivo e comunità di energia rinnovabile. Con il DCO 112/2020/R/eel, l'ARERA ha presentato i propri orientamenti ai fini dell'attuazione dell'articolo 42bis del decreto-legge 162/19. Quest'ultimo rappresenta una prima attuazione degli articoli 21 e 22 della direttiva 2018/2001, in materia di autoconsumo collettivo e comunità di energia rinnovabile, nelle more del completo recepimento della medesima e prevede che:

- non siano realizzate e gestite reti elettriche con regimi diversi da quelli già attualmente consentiti;
- ogni cliente finale facente parte di una delle configurazioni mantenga i propri diritti, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che possa recedere in ogni momento dalla configurazione;
- l'ARERA individui, anche in via forfetaria, il valore delle componenti tariffarie che non risultano tecnicamente applicabili all'energia elettrica autoconsumata in sito;

- all'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, ivi inclusa quella oggetto di condivisione, si applichino le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema;
- gli incentivi (oggetto di definizione da parte del Ministro dello Sviluppo Economico) siano determinati al fine di garantire la redditività dell'investimento in impianti di produzione da fonti rinnovabili ed eventualmente dei sistemi di accumulo a essi associati e siano riconosciuti dal GSE congiuntamente con le erogazioni definite dall'ARERA.

Ai sensi della direttiva 2018/2001, con il termine "Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente" si intende un gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile nello stesso edificio o condominio. I soggetti che intendono far parte del gruppo sono clienti domestici o altri soggetti purché, in quest'ultimo caso, le attività di produzione e scambio dell'energia elettrica non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale. Il produttore può essere un soggetto terzo rispetto al gruppo di autoconsumatori, purché resti soggetto alle istruzioni del gruppo.

Con il termine "Comunità di energia rinnovabile" la direttiva 2018/2001 intende un soggetto giuridico:

- che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, autonomo ed effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, detenuti dalla comunità (il produttore può essere un soggetto terzo);
- i cui azionisti o membri sono persone fisiche pmi, enti territoriali o autorità locali, compresi i Comuni, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale;
- il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.
- Tali comunità di energia hanno finalità diverse dall'autoconsumo in sito, in particolare, quella di facilitare l'investimento in impianti di produzione da fonti rinnovabili tramite aggregazione di piccoli investitori, valorizzando le risorse locali, o quella di facilitare l'acquisto collettivo di energia, semplificando l'accesso ai mercati, senza trascurare le finalità sociali, incluso il contrasto alla "povertà energetica". Ai fini del dl 162/19 (e non necessariamente in sede di recepimento della direttiva 2018/2001), gli azionisti o membri della comunità di energia rinnovabile sono titolari di punti di connessione su reti elettriche BT sottese alla medesima cabina di trasformazione BT e MT: è proprio questo aspetto che fa sì che tali comunità di energia assomiglino alle forme di autoconsumo collettivo.

Inoltre, ai soli fini del dl 162/19, per l'individuazione dell'energia elettrica condivisa nel medesimo edificio, condominio o nella comunità di energia rilevano esclusivamente gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili, ubicati nel perimetro, singolarmente con potenza complessiva non superiore a 200 kW e tutti entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del dl 162/19 (1/3/20) ed entro i 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001.

Il modello regolatorio prospettato da ARERA è di tipo "virtuale" e, in sintesi, consiste nel:

- continuare ad applicare la regolazione vigente, per tutti i clienti finali e i produttori presenti nelle nuove configurazioni, garantendo a tutti i soggetti interessati tutti i diritti attualmente salvaguardati (inclusa la possibilità di scegliere in autonomia il proprio venditore);
- prevedere che il produttore referente, appositamente delegato dai membri delle nuove configurazioni, presenti a un soggetto terzo, quale il GSE, la richiesta di accesso alla regolazione prevista;
- prevedere la restituzione, da parte del GSE, di importi o di componenti tariffarie in relazione all'energia elettrica oggetto di autoconsumo, opportunamente individuate in modo da valorizzare correttamente l'autoconsumo in funzione dei benefici che dà (essi derivano dalla produzione in sito e non dipendono da fonti, tecnologie, tipologie di collegamenti elettrici pubblici o privati né da particolari assetti societari);
- prevedere l'erogazione, da parte del GSE, dell'incentivo esplicito (che, in quanto tale, può essere opportunamente calibrato in funzione delle fonti o delle tecnologie), come sarà definito dal Ministro dello Sviluppo Economico.

Tale modello consente di estendere a più soggetti i benefici, ove presenti, derivanti dal consumo in sito dell'energia elettrica localmente prodotta; inoltre, consente a ogni soggetto partecipante di modificare le proprie scelte, senza dover al tempo stesso richiedere nuove connessioni o realizzare nuovi collegamenti elettrici: in quanto tale, il modello virtuale appare flessibile, sostenibile nel tempo e facilmente adattabile per ogni futura esigenza ed evoluzione del mercato della vendita al dettaglio.

Con riferimento alla restituzione, da parte del GSE, di importi o di componenti tariffarie, occorre evidenziare che i benefici derivanti



dall'autoconsumo sono essenzialmente riconducibili al fatto che l'energia prodotta e consumata in aree limitrofe, riducendo i transiti sulle reti, comporta una riduzione delle perdite di rete rispetto al caso in cui l'elettricità proviene dalla rete di trasmissione a livelli di tensione più elevati.

Sulla base di queste considerazioni, il DCO ipotizza la restituzione, da parte del GSE, del prodotto tra: a) la parte variabile delle tariffe di trasporto (0,822 c€/kWh nel 2020) e b) una quantità di energia elettrica pari al minimo tra l'energia elettrica immessa dagli impianti ammessi e quella complessivamente prelevata dai punti di connessione parte della medesima configurazione (nel solo caso di edifici o condomini, si può anche tenere conto dell'energia prelevata da clienti che, pur non facendo parte del gruppo di autoconsumatori che agiscono collettivamente, rilasciano la liberatoria per l'utilizzo dei propri dati di misura).

Inoltre, nel solo caso di edifici o condomini, il DCO ipotizza che il GSE eroghi anche un importo aggiuntivo pari al prodotto tra: a) il coefficiente delle perdite evitate (1,2% in media tensione o 2,6% in bassa tensione), b) il prezzo zonale orario e c) una quantità di energia elettrica pari al minimo tra l'energia elettrica immessa dagli impianti ammessi e l'energia elettrica complessivamente prelevata dai punti di connessione di cui sopra e connessi a un livello di tensione uguale o inferiore al livello di tensione dell'impianto di produzione.

Le prime soluzioni ipotizzate in materia di autoconsumo collettivo e comunità di energia rinnovabile condurranno a un prossimo provvedimento di ARERA e potranno anche fornire elementi utili per il successivo recepimento della direttiva 2018/2001.

¹ Ogni commento è espresso dagli autori a titolo personale e non impegna in alcun modo l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)